



CVT GOLD

MODELLO ASCOM.2020-2026.001 – EDIZIONE: FEBBRAIO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720

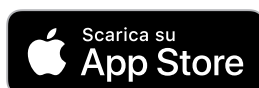
SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CVT Gold

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Furto, Incendio, Rapina, Ricorso terzi da incendio, Eventi naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Collisione e Assistenza Stradale**. Le citate garanzie vengono commercializzate per il tramite di un'unica formula assicurativa, denominata **Formula - Gold**.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Furto, Incendio e Rapina

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- Incendio;
- Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
- Azione del fulmine;
- Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. **Il cliente assicurato dovrà fornire gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati.**

✓ Ricorso terzi da incendio

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non viene utilizzato. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 300.000,00 per veicolo assicurato.

✓ Eventi naturali, atti vandalici ed Eventi sociopolitici

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: Grandine; Tempeste; Uragani; Caduta neve; Mareggiate; Inondazioni; Alluvioni; Trombe d'aria; Frane e smottamenti; Valanghe e slavine; Terremoti; Eruzioni vulcaniche; Caduta di meteoriti; Tumulti popolari; Scioperi; Sommosse; Atti di terrorismo; Sabotaggio; Atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione).

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato - ovvero le persone delle quali deve rispondere - non prendano parte attivamente agli eventi di cui sopra.

Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

✓ Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 1.000,00 (mille) per ogni singola copertura assicurativa.

✓ Collisione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, nei limiti convenuti in polizza, in conseguenza di urto verificatosi

durante la circolazione con un altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), o con animali selvatici (rilevato dall'intervento di una Pubblica Autorità o tramite puntuale ricostruzione fotografica).

✓ Garanzie Accessorie

L'Impresa si obbliga ad indennizzare:

- Rimborso spese di ripristino interno veicolo a seguito di soccorso vittime della strada, nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa;
- Rimborso spese per rifacimento chiavi, nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa;
- Rimborso spese di custodia e parcheggio nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa;
- Rimborso costi di ripristino airbag, nel limite di € 1.000,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa;
- Rimborso spese nuova immatricolazione, nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa;
- Indennizzo imposta automobilistica e premio assicurativo RCA, nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa;
- Rimborso spese anteriori al furto del veicolo (Bonus Fedeltà), nel limite di € 1.000,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa;
- Rimborso costi di ripristino impianto antifurto satellitare/Antifurto, nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa..

✓ Assistenza stradale

L'Impresa, nei limiti previsti dall'art. 44 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici, eventi naturali, eroga in favore dell'Assicurato le seguenti prestazioni di Assistenza:

- Soccorso stradale, fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento;
- Dépannage;
- Quick Service;
- Assistenza telefonica alla compilazione CAI;
- Autovettura sostitutiva;
- Servizio informazioni sul traffico (attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali);
- Servizio informazioni meteo (attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali);
- Servizio Informazioni turistiche (attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali);

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato:

- Spese di albergo, fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento;
- Rientro o prosecuzione del viaggio, fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all'estero;
- Servizio taxi, fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento;
- Demolizione del veicolo in Italia;
- Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto (la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro);
- Rimpatrio del veicolo dall'estero, fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro;
- Abbandono legale all'estero;
- Assistenza linguistica all'estero.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, autocarri con peso a pieno carico fino a 35 q.li, conto proprio o conto terzi, camper e roulotte, veicoli immatricolati ad uso dimostrativo (demo) o c.d. "km0".
- ✗ Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli autoveicoli ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro, i ciclomotori ed i motoveicoli, gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate, gli autoveicoli di Valore d'acquisto superiore ad Euro 79.000,00, gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli con targa estera e i veicoli immatricolati all'Estero (con esclusione dello Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino).
- ✗ Non sono assicurabili i soggetti che non abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento/leasing con Compass.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Relativamente alle garanzie **Furto, Incendio, Rapina, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Rottura Cristalli, Collisione, Garanzie Accessorie**, sono esclusi dalla copertura i danni:

- ! relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- ! relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ! alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- ! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ! conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ! determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Esclusioni specifiche delle garanzie Incendio, Furto e Rapina:

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- ! dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- ! causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- ! riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
- ! determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- ! conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.

Esclusioni specifiche della garanzia Collisione:

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta

abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

- ! causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ! conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ! conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ! conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- ! subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.

Esclusioni specifiche della garanzia Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici:

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Collisione.

Esclusioni specifiche della garanzia Eventi naturali:

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);

Esclusioni specifiche della garanzia Cristalli:

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- ! rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ! rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici;
- ! rottura del tetto superiore in cristallo.

! All'interno di ciascuna garanzia disciplinata nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ LL'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo è messo a disposizione dell'Assicurato presso il concessionario, previa sottoscrizione del Modulo di adesione.

L'Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del premio lordo riportato sul Modulo di Adesione. Tale premio è finanziato da Compass Banca S.p.A. ed è corrisposto anticipatamente dalla stessa – in qualità di Contraente – all'Impresa, in un'unica soluzione, per tutta la durata della copertura, mediante bonifico bancario.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo è messo a disposizione dell'Assicurato presso il concessionario, previa sottoscrizione del Modulo di adesione.

Il contratto sottoscritto dalla Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture sottoscritte dagli Assicurati avranno durata annuale o pluriennale, in base a quanto indicato sul Modulo di Adesione e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza.

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza indicata sul Modulo di Adesione.

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi in qualunque momento. L'Impresa una volta ricevuta la raccomandata e controllata la data di recesso (data di notifica all'Impresa), in assenza di sinistro, procederà con il rimborso all'Assicurato del premio non goduto, al netto delle imposte.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l'Assicurato e l'Impresa possono far cessare la garanzia con 30 giorni di preavviso. In tal caso, l'Impresa retrocede all'Assicurato la parte di premio non goduto al netto delle tasse a partire dall'annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: CVT Gold

Versione n. 1 di Febbraio 2026 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle garanzie **Furto/Rapina, Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Garanzie Accessorie, Cristalli, Collisione e Assistenza Stradale** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è riportato ai massimali stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione.

Si specifica che l'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione di eventuali Finanziamenti o Leasing.

Non sono previste opzioni che comportino una riduzione di premio o il pagamento di un premio aggiuntivo.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Qui di seguito, si riportano le ulteriori esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

L'Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alla provincia di residenza dell'Assicurato stesso. L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue:

Zona 1: BA, BT, FG, NA, SA, TA;

Zona 2: AV, BR, CE, KR, LE, MI, PA, TO;

Zona 3: BN, CA, CL, CS, CT, CZ, EN, FR, GE, IS, LT, MT, NU, OG, OR, PE, PV, RC, RM; SR, VA, VS, VV;

Zona 4: AT, MB, RN, SS, SU, VT;

Zona 5: tutte le restanti province.

Incendio, Furto e Rapina	Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato: • INCENDIO TOTALE E PARZIALE: ○ ZONA 1 – 2 – 3 – 4 – 5: nessuno scoperto e nessuna franchigia; • FURTO e RAPINA: ○ DANNO TOTALE: ■ ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 2 – 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ○ DANNO PARZIALE: ■ ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 2: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 3 – 4 – 5: nessuno scoperto e nessuna franchigia; ○ DANNO TOTALE con presenza di antifurto satellitare o radiolocalizzatore ■ ZONA 1 – 2: 5% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 3 – 4 – 5: nessuno scoperto e nessuna franchigia; In caso di danno totale il cliente assicurato dovrà fornire gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia opera con uno scoperto del 35% applicato al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo, in caso contrario verranno applicato scoperti e franchigie previste per i veicoli sprovvisti di tale antifurto.
Ricorso Terzi da Incendio	Non sono considerati terzi: - L'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado; - L'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma.
Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici	Le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato: • EVENTI NATURALI: ○ DANNO TOTALE: ■ ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 2 – 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ○ DANNO PARZIALE: ■ ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 2 – 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro; • ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI: ○ DANNO TOTALE: ■ ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 2 – 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ○ DANNO PARZIALE: ■ ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 2 – 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
Cristalli	Per la garanzia rottura Cristalli non si applica nessuna franchigia in caso di riparazioni presso i network specialistici convenzionati e presso la Rete Convenzionata. Per le riparazioni presso altre strutture si applica una franchigia di € 100,00 per sinistro. Inoltre sono esclusi in danni: a) Subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo), b) Occorsi durante la circolazione fuori strada, c) Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. Il rimborso delle spese di riparazione/sostituzione da parte della Compagnia è previsto con il limite di Indennizzo, per sinistro e per anno, di € 1.000,00 (mille) per ogni singola copertura assicurativa.
Collisione	La garanzia Collisione viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato: ○ DANNO TOTALE: ■ ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 2 - 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ○ DANNO PARZIALE: ■ ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro; ■ ZONA 2 – 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.
Assistenza Stradale	• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. - Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. • La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

	- Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. - Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. - A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. - Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.
--	--



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche proprietarie o utilizzatrici di un veicolo, acquistato tramite finanziamento o leasing con COMPASS BANCA S.p.A., classificabile come autovettura, ad uso privato o promiscuo, autocarro (acquistabile per conto proprio o terzi), camper o roulotte, di peso a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate, nuovo, usato o ad uso dimostrativo (demo) o c.d. "Km0", immatricolato in Italia (compreso lo Stato della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) e che risulti coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa definita. Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per la polizza appartenente al ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) ed al ramo 18 (Assistenza) è pari al 40,00% del premio netto imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039.9890001 – reclami@nobis.it. La risposta al reclamo verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 3 - CVT (garanzie Furto/Rapina, Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Garanzie Accessorie, Cristalli e Collisione): imposte sul premio pari al 13,50%; - Ramo 18 - Assistenza (garanzia Assistenza Stradale): imposte sul premio pari al 10,00%. Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://www.nobis.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ASSICURATO (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	3
Premessa	3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	3
Art. 3 – Polizza collettiva ad adesione	3
Art. 4 – Comunicazione per l'operatività della polizza.....	3
Art. 5 – Validità	3
Art. 6 – Durata del contratto.....	3
Art. 6 Bis – Durata delle singole applicazioni.....	3
Art. 7 – Validità territoriale.....	3
Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	3
Art. 9 – Oneri fiscali.....	4
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge	4
Art. 10 Bis – Sanctions Clause.....	4
Art. 11 – Rivalsa	4
Art. 11 Bis – Contratti conclusi con tecniche di comunicazione a distanza	4
Art. 12 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento	4
Art. 13 – Cessazione delle garanzie	4
Art. 14 – Risoluzione del contratto per furto totale, incendio o distruzione per danno totale del veicolo.....	4
Art. 15 – Cessazione di rischio per demolizione, alienazione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.....	5
Art. 16 – Sospensione in corso di contratto.....	5
Art. 17 – Foro competente.....	5
Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni.....	5
Art. 19 – Beneficiari.....	5
Art. 20 – Sottoscrizione del contratto tramite firma avanzata grafometrica.....	5
Art. 21 – Sottoscrizione del contratto tramite firma digitale	5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	6
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI	6
Art. 22 – Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 23 – Ripartizione territoriale.....	6
Art. 24 – Garanzia incendio totale e parziale.....	6
Art. 25 – Garanzia furto e rapina totale e parziale.....	6
Art. 26 – Garanzia ricorso terzi da incendio.....	6
Art. 27 – Garanzia eventi naturali	7
Art. 28 – Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici	7
Art. 29 – Garanzia rottura cristalli.....	7
Art. 30 – Garanzie accessorie	7
Art. 31 – Garanzia collisione	8
Art. 32 – Limiti di indennizzo	8
Art. 33 – Esclusioni valide per il presente capitolo	8
Art. 34 – Scoperti e franchigie	9
Art. 35 – Recupero del veicolo.....	9
Art. 36 – Riparazione del veicolo	10
Art. 37 – Definizione di danno totale.....	10
Art. 38 – Definizione di danno parziale	10
Art. 39 – Determinazione del valore di indennizzo.....	10
Art. 40 – Liquidazione del danno totale	10
Art. 41 – Liquidazione del danno parziale e/o riparazione presso carrozzerie non convenzionate.....	10
Art. 41 Bis – Riparazione presso le carrozzerie convenzionate.....	10
Art. 42 – Pagamento dell'indennizzo	10
Art. 43 – Modifiche delle garanzie.....	11
CAPITOLO 2 – ASSISTENZA STRADALE	11
Art. 44 – Garanzia assistenza	11
Art. 45 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza	13
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	14
Art. 46 – Denuncia del sinistro	14
Art. 47 – Pagamento dell'indennizzo	15
APPENDICE NORMATIVA	16
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	18

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Assicurato: persona fisica o giuridica, cliente della Contraente, che aderisce alla polizza collettiva ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione e che abbia aderito alla Polizza sottoscrivendo il Modulo stesso con firma autografa, apposta sulla documentazione cartacea oppure mediante firma elettronica;

Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;

Beneficiario: l'Assicurato o i suoi eredi in caso di decesso dell'Assicurato;

C.A.P.: decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private);

Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato e/o con animali selvatici, durante la circolazione.

Contraente: Compass Banca S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000203141, in data 05/10/2007.

Cristalli: rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del parabrezza, del lunotto posteriore, del tetto panoramico o dei cristalli laterali dell'auto;

Danno Parziale: il danno d'importo inferiore o uguale al 75% del valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;

Danno Totale/Perdita del veicolo: danno di entità superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

Eventi naturali: danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe e slavine, terremoti, eruzioni vulcaniche e caduta di meteoriti,

Eventi sociopolitici: danni causati al veicolo assicurato da eventi sociopolitici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o atti dolosi di Terzi/atti vandalici (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione);

Firma elettronica avanzata Grafometrica: firma autografa acquisita in formato digitale tramite un tablet con contestuale registrazione dei dati biometrici del firmatario. Tale soluzione di firma è offerta dalla Contraente in virtù di un apposito accordo con un ente certificatore, che opera quale certificatore accreditato ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 5 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche;

Firma elettronica digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Franchigia: somma espressa in cifra fissa che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato;

Furto: reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Furto totale: furto del veicolo senza ritrovamento, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente;

Furto con ritrovamento: furto totale del veicolo e successivo ritrovamento dello stesso con danni superiori al 75% del valore assicurato al momento del sinistro;

Incendio: l'autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Impresa assicuratrice/Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro;

Intermediario: la Contraente;

Ivass: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Modulo di polizza: il documento sottoscritto dalla Contraente che prova l'assicurazione;

Modulo di adesione: il documento sottoscritto dall'Assicurato, anche con Firma Elettronica, che prova l'adesione al contratto di assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa assicuratrice su delega dell'Assicurato;

Proprietario del veicolo: l'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;

Rete convenzionata: il centro convenzionato con l'Impresa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria) e i network Vetocar e Motorglass per i cristalli;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Somma assicurata massimale: il limite massimo dell'indennizzo contrattuale stabilito;

Valore d'acquisto: prezzo di acquisto del veicolo come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto o da altro documento fiscale equivalente;

Valore commerciale: prezzo di mercato del veicolo al momento del sinistro sulla base delle quotazioni desunte da Quattroruote o, in assenza, Eurotax Giallo;

Veicolo/Autoveicolo: mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, immatricolato in Italia (compreso lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino), destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, qui di seguito meglio identificato:

- le autovetture ad uso privato e ad uso promiscuo;
- gli autocarri con peso a pieno carico fino a 35 q.li, conto proprio o conto terzi;

- Camper e Roulottes;
- veicoli immatricolati ad uso dimostrativo (demo) o nella forma c.d. "km 0".

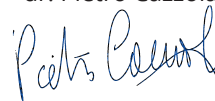
Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli autoveicoli ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro, i ciclomotori ed i motoveicoli, gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate, gli autoveicoli di Valore d'acquisto superiore ad Euro 79.000,00, gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.

Veicolo nuovo: veicolo immatricolato da non più di 180 giorni al momento dell'inclusione in copertura. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà. Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione e i veicoli già immatricolati al di fuori del territorio italiano, ad esclusione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

Veicolo usato: veicolo immatricolato da più di 180 gg al momento dell'inclusione in copertura o che ha subito passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione della Concessionaria, o fuori produzione per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione;

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Auto Compass, Mod. ASCOM.2020-2026.001-Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate **in verde** le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

PREMESSA

L'Adesione alla presente copertura assicurativa è facoltativa e non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere l'erogazione del Finanziamento o la concessione del Leasing.

Alla luce delle coperture assicurative previste, il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all'importo del finanziamento.

Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e l'Impresa non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo è messo a disposizione dell'Assicurato presso il concessionario, previa sottoscrizione del Modulo di adesione.

L'Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del premio lordo riportato sul Modulo di Adesione (Mod. ASCOM.2020-2026.001). Tale premio è finanziato da Compass Banca S.p.A. ed è corrisposto anticipatamente dalla stessa – in qualità di Contraente – all'Impresa, in un'unica soluzione, per tutta la durata della copertura, mediante bonifico bancario. Se il Contraente non paga i premi o le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il premio è calcolato sul valore del veicolo al momento dell'acquisto moltiplicato per un tasso per mille variabile in funzione della durata della singola copertura assicurativa e della zona di rischio relativa.

Art. 3 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione. Il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati, in base alle norme applicabili, la documentazione relativa all'Intermediario, nonché l'Informativa precontrattuale, comprensiva del DIP Danni, del DIP Aggiuntivo, del Glossario, delle Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed il Modulo di Adesione, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Art. 4 - COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente si impegna a fornire all'Impresa i dati relativi alle singole coperture nei modi e nei tempi concordati fra le parti.

Art. 5 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Modulo di polizza e dal Modulo di Adesione.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dal Modulo di polizza.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 6 Bis – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI

La durata delle singole coperture previste dal presente contratto può essere annuale o poliennale, fermo il minimo di 12 mesi ed il massimo di 60 mesi.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'Assicurato

richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali pari al 12,50% + 1% di antirackett relativi al ramo 3 Corpi Veicoli Terrestri e del 10% relativo al ramo 18 Assistenza, sono inclusi nel premio a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 10 Bis – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 11 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 11 Bis – CONTRATTI CONCLUSI CON TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/Assicurato ha diritto:

1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;
2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;
3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Intermediario di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.
4. nel caso di contratto stipulato a distanza tramite Call Center, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.

Art. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza indicata sul Modulo di adesione.

Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR o p.e.c. a Compass Banca S.p.A., Via Caldera, 21/D - 20153 Milano e per conoscenza a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB); esercitato il diritto di ripensamento, l'Impresa procederà con il rimborso all'Assicurato del premio non goduto, al netto delle imposte.

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi in qualunque momento.

Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR o p.e.c. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB); l'Impresa una volta ricevuta la raccomandata e controllata la data di recesso (data di notifica all'Impresa), in assenza di sinistro, procederà con il rimborso all'Assicurato del premio non goduto, al netto delle imposte.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l'Assicurato e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata AR e con 30 giorni di preavviso.

In tal caso, l'Impresa retrocede all'Assicurato la parte di premio non goduto al netto delle tasse a partire dall'annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso.

Art. 13 – CESSAZIONE DELLE GARANZIE

Nel caso di mancato pagamento del Premio, l'Impresa può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all'art. 1901 del Codice Civile.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:

- a) In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell'Assicurato, del veicolo oggetto della copertura assicurativa;
- b) In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo;
- c) Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo, dalle ore 24:00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza in caso di furto, o dal giorno successivo a quello di demolizione negli altri casi.
- d) In caso di Recesso.

Nei casi indicati nei punti a), b) e c) è necessario inviare tramite lettera raccomandata A/R o P.E.C. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) o all'indirizzo E-mail di volta in volta concordato tra le Parti, tutta la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE, INCENDIO O DISTRUZIONE PER DANNO TOTALE DEL VEICOLO

Nel caso di risoluzione del contratto per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza in caso di furto o dal giorno successivo a quello di demolizione negli altri casi.

L'Assicurato deve darne notizia per iscritto all'Impresa, fornendo alla stessa, tramite lettera raccomandata A/R o P.E.C. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) o all'indirizzo E-mail di volta in volta concordato tra le Parti, copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza. In tale caso l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione delle annualità di garanzia residua, al netto delle imposte, rimanendo acquisito dall'Impresa il premio dell'annualità in corso.

Art. 15 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto all'Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o P.E.C. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB), o all'indirizzo E-mail di volta in volta concordato tra le Parti.

L'Assicurato, inoltre, deve consegnare all'Impresa:

- in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 16 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 18 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte tramite lettera raccomandata A/R o P.E.C. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) o, ove espressamente previsto, all'indirizzo E-mail di volta in volta concordato tra le Parti.

Art. 19 - BENEFICIARI

Beneficiario delle prestazioni assicurative è l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRAMITE FIRMA AVANZATA GRAFOMETRICA

L'Intermediario del presente contratto mette a disposizione della clientela, il servizio di Firma Avanzata Grafometrica (di seguito il "Servizio") vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico.

La firma avanzata grafometrica consiste in una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata".

La sottoscrizione della documentazione contrattuale avviene mediante l'utilizzo di tale Servizio, che consiste in una firma elettronica apposta dal cliente attraverso uno stilo elettronico (una pen drive, vale a dire una sorta di penna elettronica), azionato direttamente dalla sua mano analogamente a quanto accade con una tradizionale penna ad inchiostro, sulla superficie sensibile di un dispositivo di firma.

L'utilizzo della firma avanzata grafometrica con valore di firma elettronica avanzata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un'apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.

Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.

Art. 21 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRAMITE FIRMA DIGITALE

Compass offre, ai propri Clienti che scelgono di sottoscrivere elettronicamente il contratto, oltre al servizio di Firma Avanzata Grafometrica anche il Servizio di Firma Digitale.

Il servizio di Digitale offerto permette di sottoscrivere validamente i documenti che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alla firma autografa.

La Firma Digitale è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

L'utilizzo della firma Digitale avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un'apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.

Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Corpi Veicoli Terrestri – Assistenza*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo una sola formula qui di seguito dettagliata:

- “Formula Gold” con all'interno le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Ricorso terzi da incendio, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Cristalli, Garanzie Accessorie, Assistenza Stradale e Collisione.

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

L'applicabilità della copertura si intende operante per le autovetture nuove e usate (come definite nel Glossario), gli autocarri con peso a pieno carico fino a 35 q.li, camper e roulotte, auto demo e c.d. “km 0”, con un valore assicurato non superiore ad € 79.000,00.

Art. 22 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di adesione, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto, in ordine alle garanzie effettivamente operanti. È compresa, sempre nel limite massimo di indennizzo di cui all'articolo precedente, anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi ed elettronici stabilmente fissati purché la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 23 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario/Assicurato del veicolo assicurato, come segue:

Zona 1: BA, BT, FG, NA, SA, TA;

Zona 2: AV, BR, CE, KR, LE, MI, PA, TO;

Zona 3: BN, CA, CL, CS, CT, CZ, EN, FR, GE, IS, LT, MT, NU, OG, OR, PE, PV, RC, RM; SR, VA, VS, VV;

Zona 4: AT, MB, RN, SS, SU, VT;

Zona 5: tutte le restanti province

Art. 24 – GARANZIA INCENDIO TOTALE E PARZIALE

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Incendio;
- Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
- Azione del fulmine.

Art. 25 – GARANZIA FURTO E RAPINA TOTALE E PARZIALE

- Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. Il cliente assicurato dovrà fornire gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 35% applicato al valore commerciale del veicolo, in deroga a quanto previsto dall'Art. 34.

Art. 26 – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non viene utilizzato, come da definizione presente nel Codice delle Assicurazioni Private. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 300.000,00 per veicolo assicurato.

Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma.

Art. 27 – GARANZIA EVENTI NATURALI

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Grandine;
- Tempeste;
- Uragani;
- Caduta neve;
- Mareggiate;
- Inondazioni;
- Alluvioni;
- Trombe d'aria;
- Frane e smottamenti;
- Valanghe e slavine;
- Terremoti;
- Eruzioni vulcaniche;
- Caduta di meteoriti.

Inoltre, nella presente garanzia sono compresi i danni derivanti dal lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

Art. 28 – GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse;
- Atti di terrorismo;
- Sabotaggio;
- Atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione).

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato – ovvero le persone delle quali deve rispondere – non prendano parte attivamente agli eventi di cui sopra.

Art. 29 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di rottura accidentale (**non conseguente ad atti vandalici e dolosi**) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (**esclusa fanaleria e specchi retrovisori**), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, **con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 1.000,00 (mille) per ogni singola copertura assicurativa.** Si applicano inoltre le condizioni ed esclusioni indicate nell'art 33.

Inoltre, sono esclusi in danni:

- a) Subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo),
- b) Occorsi durante la circolazione fuori strada,
- c) Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

Art. 30 – GARANZIE ACCESSORIE

- **RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO INTERNI VEICOLO A SEGUITO DI SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA:** la garanzia copre il rimborso delle spese di ripristino degli interni a seguito del trasporto, a titolo di soccorso occasionale, di vittime di incidenti stradali comunque occorsi. **La garanzia viene prestata nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa.**
- **RIMBORSO SPESE PER RIFACIMENTO CHIAVI:** la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per l'apertura delle portiere, lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, la sostituzione delle serrature ed il rifacimento delle chiavi del veicolo in copertura in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere. **La garanzia viene prestata nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa.**
- **RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO:** la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di custodia e parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità a seguito di ritrovamento del veicolo/relitto conseguente a incendio, furto o rapina del veicolo. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. **La garanzia viene prestata nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa.**
- **RIMBORSO COSTI RIPRISTINO AIRBAG:** la garanzia copre il rimborso dei costi di ripristino/sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag frontali (conducente e passeggero) in caso di esplosione imprevista non conseguenza di incidente stradale o urto. **La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa.**
- **RIMBORSO SPESE NUOVA IMMATRICOLAZIONE:** la garanzia copre il rimborso delle spese relative alla eventuale immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di danno totale sul veicolo assicurato. **La garanzia viene prestata nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa.**
- **INDENNIZZO IMPOSTA AUTOMOBILISTICA E PREMIO ASSICURATIVO RCA:** la garanzia copre l'indennizzo dei costi pro rata temporis sostenuti dall'Assicurato (antecedentemente al sinistro di incendio e furto) per la tassa automobilistica ed il premio Assicurativo RCA relativamente al periodo non goduto intercorrente dalla data di denuncia del sinistro furto, rapina o incendio con danno totale e la scadenza della stessa imposta o del premio assicurativo RCA. **La garanzia viene prestata nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa.**
- **RIMBORSO SPESE ANTERIORI AL FURTO DEL VEICOLO (BONUS FEDELTA'):** la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato nel periodo dei 12 mesi antecedenti al furto del veicolo presso il concessionario venditore del

veicolo a titolo di riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio e di accessori ad eccezione delle spese manutentive. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per singola copertura assicurativa e per tutta la durata della stessa.

- **RIMBORSO COSTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE/ANTIFURTO:** la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare o sostituire l'impianto di antifurto (satellitare o non) con altro apparato di qualità corrispondente, nel caso in cui venisse danneggiato a seguito di incidente/urto durante la circolazione del veicolo. La garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo. La garanzia viene prestata nel limite di € 260,00 per sinistro/anno e per singola copertura assicurativa.

Art. 31 – GARANZIA COLLISIONE

L'Impresa, se la garanzia è stata regolarmente acquistata, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo nel Modulo di Adesione, in conseguenza di urto verificatosi durante la circolazione, in aree e/o strade pubbliche e/o private, con un altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione) o con animali selvatici. In caso di Danni da urto con animali selvatici, l'assicurazione è operante a condizioni che avvenga l'intervento di una Pubblica Autorità che ne accerti l'effettiva collisione con l'animale selvatico o, in mancanza di tale intervento, che l'Assicurato faccia pervenire all'Impresa dettagliata ricostruzione fotografica del danno rilevata direttamente in loco.

Art. 32 – LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro, fermi il limite della somma assicurata indicata nel Modulo di Adesione, gli scoperti e le franchigie ed i limiti riportati nelle singole garanzie, l'Impresa indennizza all'Assicurato il danno dallo stesso patito, sulla base del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, prendendo come riferimento il listino ufficiale di Quattroruote o in mancanza all'Eurotax Giallo, del mese di accadimento del sinistro, compresi gli optional, gli accessori, gli apparecchi fonoaudiovisivi non di serie, se assicurati ed indicati nella fattura di acquisto del Veicolo.

Art. 33 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Esclusioni specifiche delle garanzie Incendio, Furto e Rapina:

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- **riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;**
- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;

Esclusioni specifiche della garanzia Collisione:

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.

Esclusioni specifiche della garanzia Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici:

L'assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Collisione.

Esclusioni specifiche della garanzia Eventi naturali:

L'assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);

Esclusioni specifiche della garanzia Cristalli:

L'assicurazione non comprende i danni:

- rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici;
- rottura del tetto superiore in cristallo.

Art. 34 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'Impresa effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'Assicurato:

- **INCENDIO TOTALE E PARZIALE:**
 - ZONA 1 – 2 – 3 – 4 - 5: nessuno scoperto e nessuna franchigia;
- **FURTO e RAPINA:**
 - **DANNO TOTALE:**
 - ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 2 - 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - **DANNO PARZIALE:**
 - ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 2: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 3 – 4 – 5: nessuno scoperto e nessuna franchigia;
 - **DANNO TOTALE con presenza di antifurto satellitare o radiolocalizzatore:**
 - ZONA 1 - 2: 5% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 3 – 4 – 5: nessuno scoperto e nessuna franchigia;
- **EVENTI NATURALI:**
 - **DANNO TOTALE:**
 - ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 2 - 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - **DANNO PARZIALE:**
 - ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 2 – 3 – 4 - 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
- **ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI:**
 - **DANNO TOTALE:**
 - ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 2 - 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - **DANNO PARZIALE:**
 - ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 2 – 3 – 4 - 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
- **CRISTALLI:**
 - **IN RETE E/O PRESSO AZIENDE CONVENZIONATE:** nessuno scoperto e nessuna franchigia;
 - **FUORI RETE:** Franchigia fissa ed assoluta pari ad € 100,00 per sinistro;
- **COLLISIONE:**
 - **DANNO TOTALE:**
 - ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 2 - 3 – 4 – 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - **DANNO PARZIALE:**
 - ZONA 1: 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro;
 - ZONA 2 – 3 – 4 - 5: 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.

Art. 35 – RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di recupero dell'autoveicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa appena ne abbia avuto notizia (tramite e-mail o numero verde) e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti (tramite e-mail o P.E.C.).

L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'autoveicolo mettendo a disposizione dell'Impresa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora l'Impresa abbia già risarcito integralmente il Danno, l'Autoveicolo recuperato verrà gestito dall'Impresa come se fosse di proprietà della stessa, a meno che l'Assicurato non restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per l'autoveicolo medesimo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere, e l'Impresa di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che l'Autoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece l'autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo l'Impresa indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dall'Autoveicolo in occasione del Sinistro.

Art. 36 - RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l'Assicurato non deve effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.

L'Impresa, dopo aver informato l'Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia oppure, a suo insindacabile giudizio, può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state distrutte o danneggiate.

Art. 37 - DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende quanto definito nel Glossario.

Al verificarsi di quanto sopra, l'Impresa accerterà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, detratto il valore del relitto e le eventuali franchigie/scoperti, liquiderà la somma così risultante, fermo il massimale di cui al successivo Art. 39.

Art. 38 - DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende quanto definito nel Glossario.

Al verificarsi di quanto sopra, l'Impresa disporrà la riparazione del veicolo o la sostituzione delle parti danneggiate nei modi e nei termini indicati nel precedente Art. 36. Rimarranno a carico degli Assicurati le eventuali franchigie/scoperti e le somme eccedenti l'importo massimo indennizzabile di cui al successivo Art. 39.

Qualora le spese di riparazione, detratto l'importo realizzabile dal relitto superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, trova applicazione il disposto di cui all'Art. 37.

Art. 39 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO

L'ammontare del danno è definito direttamente dall'Impresa con l'Assicurato. In caso di mancato accordo tra l'Impresa e l'Assicurato in ordine alla quantificazione del danno, qualora una delle parti lo richieda, detta quantificazione avverrà mediante periti nominati dalle Parti. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella quale giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'Assicurato.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o, in assenza, "Eurotax Giallo" fermi i limiti e le condizioni previsti dal precedente Art. 32 - "Limiti di indennizzo".

Art. 40 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE

L'Impresa in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale indennizzo liquidabile, entro il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Adesione e quanto previsto dal precedente Art. 32 "Limiti di indennizzo", il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, rilevabile dal listino ufficiale di Quattroruote del mese di accadimento del sinistro, al netto degli scoperti e delle franchigie previsti dall'Art. 34.

Art. 41 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE E/O RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE NON CONVENZIONATE

L'Impresa, in caso di danno parziale, quantificherà il danno indennizzabile applicando gli scoperti e le franchigie indicate nell'Art. 34 e fermo quanto indicato nei precedenti Artt. 32 "Limiti di indennizzo" e 39 "Determinazione del valore di indennizzo". L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo all'Assicurato avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte dell'Impresa, giustificato da fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto previsti dal contratto, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato.

Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.

Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o, in mancanza, Eurotax Giallo e verrà applicato, ai pezzi di ricambio, il degrado d'uso in maniera proporzionale al valore commerciale.

Art. 41 Bis - RIPARAZIONE PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE

L'Impresa, in caso di danno parziale con riparazione presso le carrozzerie e/o la Rete convenzionata, fermo quanto disposto dal precedente Art. 41, non applicherà alcun degrado d'uso sui ricambi necessari alla riparazione del veicolo, inerenti a carrozzeria, selleria e cristalli.

Art. 42 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione

che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.

La cessione da parte dell'Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell'Impresa (derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall'Impresa all'Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s'impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l'Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito.

Art. 43 – MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

CAPITOLO 2 – ASSISTENZA STRADALE

Art. 44 – GARANZIA ASSISTENZA

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici, venti naturali. *Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie dépannage e quick service.*

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde **800.894147**; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico **+39.039.9890.720** ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'Assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

Garanzie prestate

Soccorso stradale

In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero.

Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.

Quick Service

Nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del

soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con l'Assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell'Assicurato.

Assistenza telefonica alla compilazione CAI

A seguito di incidente stradale, l'Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti alla compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu").

Autovettura sostitutiva

In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.

In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

Servizio informazioni sul traffico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.

Servizio informazioni meteo

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

Servizio Informazioni turistiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato

Spese di albergo

In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Rientro o prosecuzione del viaggio

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell'Assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell'autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all'estero.

Servizio taxi

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.

Demolizione del veicolo in Italia

La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell'assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.

La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso il più vicino centro autorizzato, rispetto al luogo di fermo del veicolo, posto in territorio italiano.

La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il

trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell'Assicurato.

Abbandono legale all'estero

In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Assistenza linguistica all'estero

In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell'Assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.

Art. 45 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
- c. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- d. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- e. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- f. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- g. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- h. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- i. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 46 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso, deve:

- A. presentare - soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico/Evento sociopolitico - denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che l'autoveicolo è assicurato con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell'Autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
- B. fornire denuncia scritta all'Impresa, - DENUNCIA SINISTRO - Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB), oppure tramite l'e-mail sinistri@nobis.it fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'Autoveicolo.

Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

In caso di Danno totale, l'Assicurato deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto dell'autoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale dell'Autoveicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di furto totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie.

In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o P.E.C. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) o all'indirizzo E-mail di volta in volta concordato tra le Parti, (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

Inoltre, l'Assicurato dovrà rilasciare:

- procura a vendere a favore dell'Impresa;
- delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
- relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare e/o radiolocalizzatore, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo; nel caso in cui non venissero presentati tali documenti, l'Impresa procederà alla liquidazione del sinistro, applicando gli scoperti e le franchigie previste per i veicoli sprovvisti di tale antifurto.

In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

L'Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l'avvenuta installazione ed il relativo valore degli accessori per i quali viene richiesto l'indennizzo.

In ogni caso l'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità del posto e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato non deve provvedere a far riparare l'Autoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dall'Impresa.

In caso di Sinistro Cristalli i riferimenti telefonici da contattare sono i seguenti:

- CRISTALLI (network Motorglass Numero Verde 800101112 – network Vetocar Numero Verde 800008080), oppure verificare sul sito internet dell'Impresa, alla sezione Sinistri, selezionando “Centri Cristalli Convenzionati”.

Per la sola garanzia assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

**Numero Verde 800 894147
o, se dall'estero, +39 039.9890.720**

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Art. 47 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività delle garanzie e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari, nei modi e nei tempi disciplinati dall'art. 42 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

- Reclami all'Impresa di assicurazioni:

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni - Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 20864 Agrate Brianza - MB - **reclami@nobis.it**, che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, decorrenti dalla data di ricezione del reclamo.

Ove il reclamo dovesse pervenire all'Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente alla Compagnia affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

In caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA (RM). In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

- Reclami all'Intermediario:

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di seguito indicati e saranno gestiti direttamente dall'Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni:

COMPASS BANCA SPA - UFFICIO RECLAMI

Via Caldera, 21/D - 20153 Milano | Indirizzo e-mail: **reclami@compass.it**

Indirizzo pec: **reclami@pec.compassonline.it**

Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

Gestione dei rapporti assicurativi via web

L'Assicurato può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto o dall'ultima richiesta scritta di pagamento dell'indennizzo pervenuta all'Impresa.

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché l'Assicurato possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (2), a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 - Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

**PROGRAMMA ASSICURATIVO PER
AUTOVEICOLI
Modulo di Adesione prodotto CVT Gold (Mod. ASCOM-2020-2026.001)**

Polizza Collettiva n° 100026783

Finanziamento n°

L'Aderente dichiara, con la firma del presente modulo, che può essere sottoscritto anche con firma elettronica avanzata o qualificata con OTP, di aderire alla Polizza Collettiva sopra descritta al fine di ottenere la copertura assicurativa per il veicolo sottoindicato. Dichiara, altresì, di aver ricevuto e visionato, prima della sottoscrizione del modulo di adesione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista ai sensi degli artt. 56 e 66 del Regolamento n. 40 nonché ogni altra disposizione vigente ed applicabile alla presente Convenzione e, in particolare, il Set Informativo contenente il DIP danni, il DIP Aggiuntivo danni il Glossario e le Condizioni di Assicurazione, nonché, la documentazione relativa all'Intermediario prevista per legge.

Concessionario (Ragione Sociale) _____

DATI ANAGRAFICI ASSICURATO

Nome e Cognome\Ragione sociale Assicurato _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di Nascita _____ Comune di Nascita _____

N. Telefono _____ E-mail _____

Codice Fiscale\Partita Iva _____

Indirizzo\Sede legale _____

Città _____ Prov. _____ CAP _____

Legale Rappresentante/Delegato munito dei necessari poteri/Titolare (in caso di persona giuridica):

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dell'Informativa precontrattuale e di aver ricevuto il DIP Danni, il DIP Aggiuntivo Danni, il Glossario, le Condizioni di Assicurazioni contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 (ASCOM-2020-2026.001).

Il sottoscritto aderisce facoltativamente alla polizza collettiva 100026783 per la formula assicurativa di seguito descritta:

- **Formula Gold (Incendio, Furto e Rapina, Ricorso terzi da incendio, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Cristalli, Garanzie Accessorie, Assistenza Stradale e Collisione)**

Il sottoscritto delega Compass Banca S.p.A. al pagamento dell'importo del premio per l'offerta CVT Gold a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. L'Assicurato dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del premio. Tale premio è finanziato da Compass Banca S.p.A. ed è corrisposto anticipatamente dalla stessa – in qualità di Contraente – all'Impresa, in un'unica soluzione, per tutta la durata della copertura, mediante bonifico bancario.

Il sottoscritto prende atto che la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il veicolo è messo a disposizione presso il concessionario, previa sottoscrizione del presente Modulo di adesione, e avrà la durata scelta dall'Assicurato e riportata nella successiva sezione "Dati identificativi del veicolo", senza possibilità di tacito rinnovo.

ADERENTE



Data _____ Luogo _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

Targa/Telaio _____

Marca _____ Modello _____

Durata delle garanzie _____ Mesi _____

Valore d'acquisto pari ad Euro _____ Importo Premio Totale pari ad Euro _____ imposte incluse

Di cui garanzia Incendio e Furto _____ imposte incluse

Tacito Rinnovo NO Costi di Intermediazione 40% del premio al netto delle imposte pari ad Euro _____

A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso, deve:

A. presentare - soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico/Evento sociopolitico - denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che l'autoveicolo è assicurato con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell'Autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. fornire denuncia scritta all'Impresa, - DENUNCIA SINISTRO - Viale Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB), oppure tramite l'email sinistri@nobis.it fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'Autoveicolo.

In caso di Sinistro Cristalli i riferimenti telefonici da contattare sono i seguenti:

- CRISTALLI (consultare il network convenzionato sul sito internet dell'Impresa, alla sezione Sinistri, selezionando "Centri Cristalli Convenzionati").

Per la sola garanzia assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 894147 o, se dall'estero, +39 039.9890.720.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto e di aver preso visione e di accettare il contenuto dell'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 della Polizza Collettiva CVT Gold n. 100026783, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione. Il sottoscritto dichiara di voler aderire al sopra indicato programma assicurativo non connesso al finanziamento e di essere stato adeguatamente informato che la sottoscrizione delle coperture assicurative è del tutto facoltativa e che non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere l'erogazione del Finanziamento o la concessione del Leasing.

Il sottoscritto dichiara di non avere in corso nessun'altra polizza con analoghe garanzie sullo stesso veicolo e che gli sia stato richiesto di fornire le informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle coperture proposte alle proprie esigenze.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato informato che il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all'importo del finanziamento. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e che l'Impresa non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.

ADERENTE

Data _____ Luogo _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti contenuti nel Set Informativo CVT Gold ASCOM.2020-2026.001:

SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: Premessa; Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modifica del rischio; Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 3 - Polizza collettiva ad adesione; Art. 4 - Comunicazione per l'operatività della polizza; Art. 5 – Validità; Art. 6 - Durata del contratto; Art. 6 bis – Durata delle singole applicazioni; Art. 7 – Validità territoriale; Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 9 - Oneri fiscali; Art. 10 - Rinvio alle norme di legge; Art. 10 bis – Sanctions Clause; Art. 12 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento; Art. 13 – Cessazione delle garanzie; Art. 14 - Risoluzione del contratto per furto totale, incendio o distruzione per danno totale del veicolo; Art. 15 - Cessazione del rischio per demolizione, alienazione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; Art. 16 - Sospensione in corso di contratto; Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni; Art. 19 – Beneficiari; Art. 20 – Sottoscrizione del contratto tramite firma avanzata grafometrica; Art. 21 – Sottoscrizione del contratto tramite firma digitale; SEZIONE III- GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE: CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI: Art. 22 – Oggetto dell'assicurazione; Art. 23 – Ripartizione territoriale; Art. 24 – Garanzia Incendio totale e parziale; Art. 25 – Garanzia Furto e Rapina totale e parziale; Art. 26 – Garanzia Ricorso terzi da incendio; Art. 27 – Garanzia Eventi Naturali; Art. 28 – Garanzia Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici; Art. 29 – Garanzia rottura cristalli; Art. 30 – Garanzie accessorie; Art. 31 – Garanzia Collisione; Art. 32 - Limiti di indennizzo; Art. 33 – Esclusioni valide per il presente capitolo; Art. 34 – Scoperti e Franchigie; Art. 35 – Recupero del veicolo; Art. 36 – Riparazione del veicolo; Art. 37 – Definizione di danno totale; Art. 38 – Definizione di danno parziale; Art. 39 – Determinazione del valore di indennizzo; Art. 40 – Liquidazione del danno totale; Art. 41 – Liquidazione del danno parziale e/o riparazione; Art. 41 bis – Riparazione presso le carrozzerie convenzionate; Art. 42 – Pagamento dell'indennizzo; Art. 43 – Modifiche delle garanzie; CAPITOLO 2 – ASSISTENZA STRADALE: Art. 44 – Garanzia Assistenza; Art. 45 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza; SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO: Art. 46 – Denuncia del Sinistro; Art. 47 – Pagamento dell'indennizzo.

ADERENTE

Data _____ Luogo _____

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti riguardanti le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Il premio viene versato in unica soluzione da Compass Banca S.p.A. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e non è frazionabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Io sottoscritto, in qualità di Aderente, dichiaro di aver letto l'informativa privacy di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. redatta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e di aver preso atto dell'identità dei Titolari al trattamento dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dei miei diritti, nonché di ogni altra informazione contenuta nell'informativa predetta.

ADERENTE

Data _____ Luogo _____

Notes

Lined area for notes.

Notes

Lined area for notes.

Notes

Lined area for notes.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2026